



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari  
Ai Signori Segretari Comunali  
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**Antillo – Capo d’Orlando – Caronia – Falcone – Ficarra –  
Floresta – Galati Mamertino – Gioiosa Marea – Mistretta –  
Patti – Rodì Milici – San Marco d’Alunzio – Sant’Angelo di  
Brolo – Terme Vigliatore - Torregrotta**

OGGETTO: Elezioni amministrative 10 e 11 ottobre 2021 .  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com’è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto il Ministero dell’Interno con circolare prot. 59/2021 del 18 agosto 2021 e l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali con nota n. 11126 del 12 agosto 2021 hanno richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, nonché le scadenze che qui di seguito si indicano.

**1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di  
propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 7 settembre a venerdì 10 settembre 2021), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

**In particolare, le giunte dovranno provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature.**

Le Commissioni elettorali circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d’ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

sindaci dei comuni interessati, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

**2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 settembre 2021, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Nello stesso periodo, e quindi da venerdì 10 settembre 2021, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

**4. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Quanto sopra nel rispetto delle misure anti Covid 19 attualmente vigenti.

**5. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)**



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

**Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 25 settembre 2021** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 14 di lunedì 11 ottobre 2021), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

**9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente e in quelli della votazione e quindi da sabato 9 ottobre 2020, e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, sempre ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

\*\*\*

Le Signorie Loro vorranno dare immediata notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
Dirigente dell'Area II

*(Adorno)*